

laborfonds

Fondo pensione. Zusatzrentenfonds.

Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti
dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino - Alto Adige
Iscritto all'albo dei fondi pensione con il numero 93

Documento sulle anticipazioni

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 luglio 2023
con efficacia a decorrere dal 4 settembre 2023

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Premesse e riferimenti normativi

Il presente documento disciplina le modalità per ottenere un'anticipazione della posizione pensionistica individuale (di seguito, "Anticipazione") da parte del Fondo Pensione Laborfonds (di seguito, "Laborfonds" o il "Fondo").

Il documento è diviso in due sezioni: la prima è relativa ai lavoratori privati, la seconda destinata ai lavoratori pubblici. Per tutto quanto non sia puntualmente previsto si rimanda allo Statuto del Fondo, nonché all'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e ss.mm.ii. (limitatamente agli aderenti del settore privato), ovvero all'art. 7 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e ss.mm.ii. (limitatamente agli aderenti del settore pubblico).

Laborfonds si riserva la possibilità di regolare autonomamente ogni ulteriore dettaglio che non sia previsto dai summenzionati Decreti legislativi o dalla normativa secondaria emanata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip).

La Legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà) equipara i soggetti uniti civilmente ai coniugi uniti tramite l'istituto del matrimonio, riconoscendo quindi ai primi tutti i diritti previsti per i secondi, compresi - ad esempio - quelli relativi alla reversibilità delle pensioni e alla disciplina successoria. Per quanto concerne la previdenza complementare, tutte le prerogative che attualmente sono riconosciute al coniuge dell'iscritto (si pensi ad esempio all'anticipazione per spese sanitarie o all'apertura di una posizione per il fiscalmente a carico) sono automaticamente riconosciute al soggetto che abbia contratto con l'iscritto un'unione civile. Unitamente ai documenti richiesti per l'esercizio di tali prerogative, in presenza di tale unione occorre pertanto allegare idonea certificazione attestante la costituzione della stessa.

L'erogazione dell'Anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali.



Il trattamento fiscale delle anticipazioni viene esposto nell'apposito **Documento sul regime fiscale**, reso disponibile nella sezione "Documenti del Fondo" del sito internet del Fondo www.laborfonds.it.

I) SEZIONE RELATIVA AGLI ADERENTI DEL SETTORE PRIVATO

Tipologie, limiti e condizioni di accesso alle anticipazioni

Ai sensi della normativa di settore, è possibile richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

- a) **in qualsiasi momento** e, dunque, a prescindere dall'anzianità di iscrizione, in misura non superiore al 75 per cento della posizione individuale maturata, per **spese sanitarie** sostenute per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli;
- b) decorsi otto anni di iscrizione alla previdenza complementare, in misura non superiore al 75 per cento della posizione individuale maturata, per l'**acquisto della prima casa di abitazione di proprietà dell'iscritto o di un figlio**¹. Per "prima casa di abitazione" si intende la casa destinata a residenza o dimora abituale dell'iscritto o dei suoi figli per la quale, salvo in caso di acquisto all'estero, il proprietario ha diritto alle agevolazioni previste sulle imposte indirette al momento della stipula della compravendita (ad es. imposta di registro e IVA in misura ridotta).
- c) decorsi otto anni di iscrizione alla previdenza complementare, in misura non superiore al 75 per cento della posizione individuale maturata, per la realizzazione degli **interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 Testo Unico in Materia Edilizia** (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.), relativamente alla prima casa di abitazione **di proprietà dell'iscritto o di un figlio**, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii. Per "prima casa di abitazione" si considera la casa destinata a residenza o dimora abituale dell'iscritto o dei suoi figli.
- d) decorsi otto anni di iscrizione alla previdenza complementare, in misura non superiore al 30 per cento della posizione individuale maturata, per **ulteriori esigenze degli aderenti**².

Relativamente al possesso del requisito degli "anni di iscrizione alla previdenza complementare", sono considerati utili sia i periodi di partecipazione a Laborfonds, che gli anni di partecipazione maturati presso altre forme pensionistiche complementari qualora la relativa posizione individuale non sia stata oggetto di riscatto totale: pertanto, nel caso in cui **l'anzianità fosse maturata presso altri fondi pensione, l'aderente dovrà allegare dichiarazione effettuata dal fondo pensione di appartenenza, che attesti la data di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva.**

Con riferimento alle fattispecie di anticipazione di cui alle lettere a), b) e c), l'Anticipazione erogata **non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata**. Pertanto, il Fondo si riserva la possibilità di erogare un importo netto minore rispetto a quanto indicato dall'aderente qualora le spese realmente sostenute e documentate siano inferiori a quanto richiesto.

Tanto detto, con riferimento all'importo dell'Anticipazione che si intende richiedere al Fondo, l'aderente potrà indicare alternativamente:

- **un importo fisso (al netto delle ritenute fiscali)**: in tal caso il Fondo calcolerà in automatico l'importo massimo richiedibile; dato che la posizione individuale maturata presso il Fondo è al lordo della tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente, verrà fatta una stima *ex ante* dell'ammontare delle ritenute fiscali così da disinvestire un importo lordo tale da consentire di effettuare le ritenute fiscali e liquidare l'importo fisso richiesto. Possono quindi presentarsi eventuali scostamenti tra l'importo liquidato e l'importo fisso richiesto, derivanti dalla stima fatta inizialmente. In ogni caso l'importo disinvestito non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla normativa;
- **la percentuale sulla posizione maturata**, nella misura massima sopra indicata per ciascuna fattispecie di anticipazione. La stessa si considera al lordo della tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente. L'importo netto erogato sarà noto al momento del disinvestimento, dopo il calcolo delle ritenute fiscali.

Qualora per l'importo dell'anticipazione vengano indicati nella richiesta sia l'importo fisso che la percentuale, il Fondo terrà in considerazione esclusivamente la percentuale sulla posizione maturata.

¹ Si ritiene che l'anticipazione possa essere richiesta e concessa anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio/dell'unione civile, solo dal coniuge/unito civilmente dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni, considerato che l'immobile, in tal caso, rientra per legge nel patrimonio dell'iscritto.

² La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha precisato, in data 28 giugno 2006 (Direttive generali), che sono da ricondurre a tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui all'art. 7, c. 2 della L. 8 marzo 2000, n. 53 nonché quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali, di cui all'art. 5, c. 1 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

La tassazione applicata e l'importo netto liquidato sono rilevabili dal prospetto di liquidazione, trasmesso all'aderente tramite il canale informativo prescelto.

Nel caso in cui la posizione individuale sia investita nel comparto Linea Garantita, ed esclusivamente per le richieste di anticipazione per spese sanitarie, verrà aggiunto l'eventuale importo integrativo della garanzia riferita proporzionalmente al capitale disinvestito.

Posizione individuale vincolata da un contratto di finanziamento

Nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie, in assenza di liberatoria da parte della società finanziaria, l'anticipazione sarà liquidata all'aderente nei limiti dei 4/5 dell'importo netto spettante; il restante 1/5, in costanza di rapporto di lavoro, rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante (art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 252/2005 e ss.mm.ii.³ e Orientamenti Covip), salvo il minor importo del debito residuo (risultante da apposita dichiarazione rilasciata dalla società finanziaria stessa).

Le somme oggetto di anticipazioni per acquisto/ristrutturazione della prima casa e per "ulteriori esigenze" sono aggredibili da parte di eventuali creditori dell'aderente; quindi, nel caso in cui siano stati stipulati uno o più contratti di finanziamento e gli stessi siano stati notificati al Fondo, viene applicato quanto stabilito dalla legge. In tal caso, l'anticipazione richiesta potrà essere liquidata all'aderente, qualora la posizione residua presso il Fondo sia di importo uguale o superiore al debito residuo nei confronti della finanziaria.

Nel caso in cui l'aderente abbia sottoscritto un contratto di finanziamento garantito dalla "cessione del quinto dello stipendio" e lo stesso sia stato notificato al Fondo da parte della finanziaria, dovrà essere allegata alla richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica di ogni casistica, l'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o, qualora il contratto sia ancora in essere, l'autorizzazione della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione a favore dell'iscritto. In caso contrario, la richiesta verrà sospesa.

Reiterabilità delle richieste di anticipazione

L'aderente ha facoltà di richiedere nel tempo più anticipazioni (sia della stessa che di diversa tipologia) nel rispetto dei limiti sopra individuati con riguardo alla singola anticipazione.

Tuttavia, al fine di evitare che tramite una pluralità di richieste di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali, la normativa di settore (art. 11, commi 7 e 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e ss.mm.ii. ed Orientamenti Covip del 30 maggio 2007) dispone che:

- a. le anticipazioni possano essere richieste anche più di una volta per un ammontare complessivamente non eccedente il 75% della posizione individuale maturata alla data della richiesta, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. A fronte di ciascuna richiesta di anticipazione e prima dell'erogazione della stessa, il Fondo deve controllare che le somme complessivamente erogate all'iscritto a detto titolo (a fronte anche di precedenti richieste di anticipazioni) non superino il tetto del 75% del totale della posizione individuale
- b. in caso di reiterazione delle richieste di "Anticipazione per ulteriori esigenze", l'anticipazione possa essere richiesta per un ammontare non eccedente il 30% della posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già eventualmente corrisposte in precedenza per il medesimo titolo. Una nuova richiesta di anticipazione potrà dunque essere erogata solo in presenza di un incremento della posizione e nel limite del 30% di tale incremento.

ESEMPIO: valore della posizione = 10.000 €

PRIMA ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE (30% della posizione) = 3.000 €

nuovo valore della posizione: 10.000 € – 3.000 € = 7.000 €

³ L'art. 11, comma 10 D.Lgs. n. 252/2005 dispone che: "Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità".

versamento di contributi successivi all'erogazione dell'anticipazione: 1.000 €

SECONDA ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE:

30% di 10.000 € (valore della posizione iniziale) + 1.000 € (versamento contributi successivi all'erogazione della prima anticipazione) = 3.300 € – 3.000 € (importo della prima anticipazione erogata) = 300 €.



Per approfondimenti si rinvia agli Orientamenti Covip in materia di prestazioni del 30 maggio 2007 (www.covip.it).

In caso di eventuale superamento del predetto massimale, per effetto della reiterazione delle richieste di anticipazione, il Fondo erogherà un importo inferiore rispetto a quello indicato dall'aderente affinché vengano rispettati i limiti massimi percentuali previsti dalla normativa di settore.

Modalità e criteri generali di richiesta delle anticipazioni

Modalità di presentazione della richiesta di anticipazione

La richiesta di anticipazione deve essere inviata al Fondo attraverso una delle seguenti modalità alternative:

a. MODALITA' CARTACEA

Compilando l'apposita modulistica predisposta dal Fondo, pubblicata sul proprio sito internet (www.laborfonds.it) e comunque disponibile presso le sedi del Fondo stesso. Al modulo devono essere allegati la copia di un documento identificativo in corso di validità e i documenti previsti per le singole casistiche, osservando le disposizioni del presente Documento. Non è prevista la restituzione della documentazione allegata alla richiesta.

Il modulo di richiesta e gli allegati devono essere inviati o consegnati in originale a:

Fondo Pensione Laborfonds c/o il Service Amministrativo Pensplan Centrum S.p.A.

 Via della Mostra 11 – 39100 Bolzano oppure Via Gazzoletti 47 – 38122 Trento

@ oppure trasmessi a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a laborfonds@pec.it

b. MODALITA' TELEMATICA

L'aderente dovrà accedere alla Sezione “**Servizi Amministrativi – Richiesta di Anticipazione**” all'interno della propria **area riservata dei Servizi Online**. Attraverso la stessa è possibile procedere all'inserimento della richiesta di prestazione al Fondo: una volta selezionata la fattispecie di anticipazione, il sistema effettuerà una prima verifica formale sulla presenza dei requisiti minimi, richiesti dalla normativa di settore, per poter accedere alla stessa; in caso di esito positivo, la procedura guiderà l'interessato fino alla generazione del modulo di richiesta, dando la possibilità di caricare *on-line* la richiesta stessa e la documentazione necessaria al Fondo per procedere all'istruttoria della pratica.

È possibile presentare la richiesta di anticipazione in via telematica anche avvalendosi del supporto dei Pensplan Infopoint.

Qualora l'aderente presenti una richiesta di anticipazione per spese sostenute nell'interesse del coniuge o del figlio, alcune delle dichiarazioni richieste dal Fondo andranno rilasciate da parte di questi ultimi (ove maggiorenni e capaci).

Nel caso in cui l'anticipazione riguardi la posizione di soggetti fiscalmente a carico minori o di soggetti interdetti, incapaci o sottoposti ad amministrazione di sostegno le comunicazioni al Fondo devono essere firmate dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale, dal curatore, dal tutore o dall'amministratore di sostegno i quali allegano la copia di un documento identificativo in corso di validità e, nel caso di curatore, tutore o amministratore di sostegno, il provvedimento di nomina emesso dall'Autorità competente. Alle richieste di anticipazione per ulteriori esigenze e/o per acquisto/costruzione/ristrutturazione prima casa deve, inoltre, essere allegato il provvedimento del Giudice Tutelare che autorizzi il pagamento della richiesta di anticipazione avanzata al Fondo.

Ogni documento richiesto dal Fondo al fine della concessione dell'anticipazione deve essere fornito dall'aderente in originale o copia autenticata o corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione). L'autenticazione delle copie di atti e documenti ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può essere fatta dal Pubblico Ufficiale autorizzato e consiste nell'attestazione di conformità con l'originale da apporre sulla copia del documento. In alternativa alla predetta procedura l'aderente può recarsi presso gli uffici di Pensplan Centrum S.p.A. situati a Bolzano, in via della Mostra 11, e a Trento, in via Gazzoletti 47, per consentire agli operatori del service di procedere al confronto tra copia e originale.

Iter successivo alla presentazione della richiesta di anticipazione

Il Fondo liquida l'anticipazione con tempestività e comunque **entro un termine massimo di sei mesi** dalla data di ricezione della richiesta stessa correttamente compilata e corredata dalla documentazione completa. Per tutte le richieste di anticipazione pervenute entro il giorno 20 di ogni mese che risultano corrette e complete, ovvero risultanti corrette e complete di eventuali integrazioni entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo disinvestito è quello risultante al primo giorno di valorizzazione immediatamente successivo. Si ricorda che il giorno di valorizzazione coincide con l'ultimo giorno di ogni mese.

È possibile richiedere una sola anticipazione per ogni valorizzazione. In caso di più richieste di anticipazione pervenute per la stessa valorizzazione, l'aderente dovrà precisare tramite comunicazione scritta, con quale procedere prioritariamente.

Il Fondo valuta l'adeguatezza della documentazione presentata e, nel caso di **documentazione errata o incompleta**, comunica all'aderente la necessità di effettuare eventuali rettifiche o integrazioni documentali/informative. In tali casi, il termine sopra indicato di sei mesi rimane sospeso fino alla data di completa regolarizzazione della pratica da parte dell'aderente.

In caso di presentazione di richiesta **non conforme** ai criteri esposti nel presente Documento e non corredata dai relativi allegati, oppure nel caso in cui l'aderente **non dia seguito**, entro tre mesi, alla comunicazione di rettifica/integrazione, la richiesta viene respinta.

Le richieste respinte devono essere presentate nuovamente.

Si ricorda che tra la data di presentazione della richiesta di anticipazione e la data di disinvestimento, il numero di quote accumulate sulla posizione individuale (per esempio nel caso di versamenti contributivi) ed il valore delle quote stesse possono variare. Le somme risultanti dal disinvestimento delle quote accumulate sulla posizione individuale sono liquidate al netto delle imposte previste per legge⁴.

In caso di richiesta di variazione di comparto (*switch*) e di anticipazione in coincidenza della medesima valorizzazione, il Fondo darà precedenza al disinvestimento per l'anticipazione ed eseguirà lo *switch* alla valorizzazione immediatamente successiva.

Reintegro delle anticipazioni



L'aderente può scegliere, in qualsiasi momento, di reintegrare gli importi ricevuti per le Anticipazioni fruite. Il reintegro può avvenire in un'unica soluzione o mediante versamenti periodici tramite bonifico bancario, utilizzando il modulo "*Guida bonifico per reintegro delle somme anticipate*" reperibile sul sito internet del Fondo - www.laborfonds.it (sezione "Moduli").

I versamenti effettuati determinano l'incremento della posizione individuale dell'aderente tramite assegnazione del numero di quote pari all'importo del versamento, con riferimento al giorno di valorizzazione del mese in cui il versamento è stato effettuato.

In caso di anomalie connesse alla mancata/errata identificazione del bonifico, i versamenti sono investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.



Il trattamento fiscale del reintegro viene esposto nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.

⁴ Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il Documento sul regime fiscale.

Documentazione richiesta per le varie casistiche

Anticipazione per spese sanitarie

Caratteristiche e requisiti di accesso all'anticipazione

L'anticipazione può essere richiesta per ricevere dal Fondo un importo corrispondente alle spese sanitarie sostenute a seguito di gravissime situazioni di salute relative **a sé, al coniuge o ai figli per terapie ed interventi necessari e straordinari (dal punto di vista medico ed economico) riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (A.S.L./A.P.S.S.)**. A tal fine, nel rispetto dell'importo di spesa sostenuto, potrà essere richiesto un importo fino al 75% della posizione individuale maturata presso il Fondo. L'anticipazione per spese sanitarie è richiedibile in qualsiasi momento e, dunque, a prescindere dall'anzianità di partecipazione alla previdenza complementare.

È possibile comprendere nell'ambito della spesa sanitaria a fronte della quale concedere l'anticipazione le spese di viaggio e soggiorno, anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al beneficiario dell'anticipazione.

Per "spese di viaggio e soggiorno" si intendono quelle connesse alla suddetta assistenza e sostenute nei giorni di svolgimento di questa ed in particolare:

- tra le spese di viaggio, vengono riconosciute quelle relative, in caso di spostamenti in macchina, al carburante ed ai pedaggi autostradali (afferenti al percorso per raggiungere la struttura di ricovero), oppure, qualora si utilizzino altri mezzi (treno, aereo, ecc.), quelle per l'acquisto dei biglietti;
- tra le spese di soggiorno, si considerano quelle per l'alloggio (ad es. struttura convenzionata, residence, ecc.) e per l'acquisto di alimenti di stretta necessità (vengono escluse ad es. quelle per l'acquisto di articoli di abbigliamento, alcolici, sigarette).

La richiesta di anticipazione verrà accolta solo se non siano trascorsi più di 18 mesi dal sostenimento effettivo delle spese (vale la data della fattura).

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

In caso di **reiterazione nel tempo delle richieste di anticipazione**, il Fondo potrà erogare un importo inferiore rispetto a quello richiesto dall'aderente per rispettare i limiti massimi percentuali di disinvestimento della posizione individuale previsti dalla normativa di settore, richiamati nel paragrafo "Reiterabilità delle richieste di anticipazione" del presente Documento (vd. sopra).

Documentazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per spese sanitarie dovrà essere corredato dalla seguente documentazione redatta in lingua italiana o tedesca⁵:

- copia di documento identificativo in corso di validità;
- certificazione da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L./A.P.S.S.), della natura di straordinarietà degli interventi/delle terapie cui si riferisce la richiesta (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo). Per l'ottenimento della certificazione è necessario rivolgersi al distretto sanitario di appartenenza presentando preventivi o fatture relative agli interventi oggetto di certificazione e la diagnosi del medico curante;
- fatture⁶ dettagliate delle spese sostenute (in originale o copia autenticata o corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale), emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta. Le fatture possono riguardare anche le spese connesse all'intervento/alle terapie (ad es. spese relative al viaggio o soggiorno);
- (eventuale) liberatoria/e di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso (cessione del quinto).

Nel caso di **richiesta di anticipazione per spese sostenute nell'interesse del coniuge/unito civilmente oppure per un figlio** è necessario allegare in aggiunta alla summenzionata documentazione:

- stato di famiglia storico/dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela;

⁵ Il Fondo accetta documentazione redatta in lingua differente dalla lingua italiana, purché accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata.

⁶ Le fatture devono risultare saldate.

- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dal familiare interessato della terapia/intervento.

In caso di **richieste riguardanti posizioni individuali di soggetti minori, interdetti, incapaci o sottoposti ad amministrazione di sostegno**, la documentazione dovrà essere sottoscritta da colui che abbia la responsabilità genitoriale, dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, allegando un proprio documento di identità e l'autorizzazione rilasciata dal Giudice Tutelare.

Acquisto/costruzione della prima casa di abitazione

Caratteristiche e requisiti di accesso all'anticipazione

Tale anticipazione può essere richiesta per l'acquisto/costruzione della **prima casa di abitazione di proprietà dell'iscritto o di un figlio**⁷ (comprendendo anche le **pertinenze, solo se acquistate contestualmente all'immobile**); ne risulta che è possibile richiedere l'anticipo non solo se è l'iscritto a effettuare l'acquisto, ma anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo.

L'aderente potrà presentare la richiesta di anticipazione purché siano decorsi **otto anni di iscrizione alla previdenza complementare**⁸.

L'importo richiesto per l'anticipazione non può essere superiore alla **spesa effettivamente sostenuta e documentata** e, comunque, non può superare il **75% della posizione maturata** presso il Fondo.

In caso di **reiterazione nel tempo delle richieste di anticipazione**, il Fondo potrà erogare un importo inferiore rispetto a quello richiesto dall'aderente per rispettare i limiti massimi percentuali di disinvestimento della posizione individuale previsti dalla normativa di settore, richiamati nel paragrafo "Reiterabilità delle richieste di anticipazione" del presente Documento (vd. sopra).

Secondo quanto disposto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)⁹, fermi i requisiti suesposti, si precisa che l'Anticipazione può ad esempio essere concessa:

- anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio/unione civile, solo dal coniuge/unito civilmente dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni, considerato che l'immobile in tal caso rientra per legge nel patrimonio dell'iscritto. In questo caso è necessario fornire idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente tra i coniugi/uniti civilmente (cfr. di seguito);
- nell'ipotesi di acquisto di una quota della proprietà immobiliare, l'Anticipazione verrà erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l'acquisto della proprietà, e non quello dell'intero immobile;
- a fronte dell'acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficaria. Ai sensi dell'art. 952 co. 2 c.c., per proprietà superficaria si intende la proprietà della costruzione già realizzata su un terreno di proprietà di terzi.

Nel caso di spese sostenute per l'acquisto/costruzione della prima casa da parte di coniugi entrambi aderenti al Fondo ed in regime di comunione dei beni, l'anticipazione potrà essere richiesta da entrambi per la propria quota presupponendo una ripartizione della proprietà dell'immobile pari al 50 per cento ciascuno, salva prova contraria.

È altresì ammessa l'Anticipazione per l'acquisto/la costruzione della prima casa di abitazione da parte del coniuge/unito civilmente, in regime di comunione legale dei beni, del titolare di immobili soggetti alla normativa sui masi chiusi (Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17 e ss.mm.). In quest'ultimo caso è necessario fornire idonea documentazione circa la qualifica di maso chiuso dell'immobile, nonché idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente tra i coniugi, producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà oppure il certificato di matrimonio e stato famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela.

In generale, è esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione:

⁷ L'anticipazione può essere concessa anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio/dell'unione civile, solo dal coniuge dell'iscritto/unito civilmente in regime di comunione legale dei beni, considerato che l'immobile, in tal caso, rientra per legge nel patrimonio dell'iscritto.

⁸ Relativamente al possesso del requisito degli "anni di partecipazione alla previdenza complementare", verranno considerati utili sia i periodi di partecipazione a Laborfonds, che gli anni di partecipazione maturati presso altre forme pensionistiche complementari qualora la relativa posizione individuale non sia stata oggetto di riscatto totale: pertanto, nel caso in cui l'anzianità fosse maturata presso altri fondi pensione, l'aderente dovrà allegare dichiarazione effettuata dal fondo pensione di appartenenza, che attesti la data di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva.

⁹ Cfr., tra le tante, la Deliberazione Covip del 10 febbraio 2011.

- da parte di un iscritto che sia coniuge/soggetto precedentemente unito civilmente separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento all'altro coniuge/soggetto precedentemente unito civilmente;
- per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione);
- per provvedere all'estinzione di un contratto di mutuo.

Laborfonds riconosce la possibilità di presentare l'“Anticipazione per acquisto della prima casa” al ricorrere delle seguenti fattispecie:

- acquisto della prima casa, sia qualora il rogito notarile sia stato già perfezionato sia qualora sia stato sottoscritto (e registrato) il preliminare di compravendita;
- costruzione della prima casa di abitazione su suolo proprio;
- acquisto del terreno da edificare per il quale sia stato acquisito il permesso di costruire (o documento equipollente);
- acquisto/costruzione da una cooperativa.

Documentazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa dovrà essere corredato dalla seguente documentazione redatta in lingua italiana o tedesca¹⁰:

Documentazione generale per tutte le fattispecie

- Copia di documento identificativo in corso di validità;
- (eventuale) Liberatoria/e di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso (cessione del quinto);
- Per far accertare il requisito degli “anni di partecipazione alla previdenza complementare” nel caso in cui l'anzianità sia stata maturata presso altri fondi pensione, la dichiarazione effettuata dal fondo pensione di appartenenza, che attesti la data di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva;
- (eventuale, in assenza di rogito) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali per l'acquisto/costruzione della prima casa (in tal caso si richiede di indicare nella medesima dichiarazione anche l'ammontare della spesa per la compravendita).

Documentazione nel caso di acquisto della prima casa di proprietà

- Atto notarile (rogito) o atto equipollente (ad es. dichiarazione notarile dalla quale emerga la avvenuta stipula del contratto e sia specificato l'importo pattuito per la compravendita) da cui risulti l'avvenuto passaggio di proprietà e la corresponsione dei relativi importi in copia autenticata o corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale, stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione.

OPPURE

Nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto, copia del preliminare d'acquisto registrato presso l'Agenzia delle Entrate (in caso di preliminare stipulato in uno Stato estero trova applicazione, se del caso, la corrispondente normativa in materia di registrazione), stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione. **In tal caso, l'aderente DEVE far pervenire al Fondo la copia dell'atto definitivo di compravendita entro 60 giorni dalla sottoscrizione.** Nel caso in cui alla scadenza del termine suddetto l'atto definitivo di compravendita non sia ancora disponibile, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Fondo, fornendo una data di presumibile stipula dell'atto.



AVVERTENZA: Qualora, successivamente all'erogazione dell'anticipo corredato dal preliminare di acquisto, non dovesse pervenire al Fondo l'atto notarile nei termini suddetti, l'iscritto dovrà restituire al Fondo l'intero importo delle somme indebitamente ricevute a titolo di anticipazione. **In assenza di restituzione totale o parziale delle somme predette, il Fondo si riserva la facoltà di non dare seguito a successive richieste di anticipazione (eccetto le anticipazioni per spese sanitarie) fino a compensazione delle somme già erogate.**

¹⁰ Il Fondo accetta documentazione redatta in lingua differente purché accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana e/o tedesca opportunamente asseverata o certificata.

Documentazione nel caso di costruzione prima casa

- Copia del titolo di proprietà del terreno;
- Copia del permesso di costruire;
- Copia dichiarazione inizio lavori;
- Fatture¹¹ dettagliate delle spese sostenute (originali o autenticate o corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale), emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta;
- Copia delle ricevute dei bonifici di pagamento comprovanti il pagamento.

Documentazione nel caso di costruzione/acquisto prima casa in cooperativa:

- Dichiarazione rilasciata dalla cooperativa su carta intestata contenente le seguenti informazioni:
 - qualifica di socio della cooperativa;
 - numero e data del permesso di costruire;
 - dichiarazione di proprietà del terreno;
 - data di inizio/fine dei lavori;
 - indicazione dell'alloggio;
 - indicazione dei versamenti effettuati negli ultimi 18 mesi.

N.B.: La dichiarazione rilasciata dalla cooperativa ha valore per non più di 2 mesi dalla data della stessa.

- Nel caso in cui i versamenti alla cooperativa siano già conclusi, è necessario allegare alla richiesta l'atto pubblico di assegnazione (rogito) stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta.

Documentazione ulteriore per tutte le fattispecie

Nel caso di richiesta di anticipazione per i figli è necessario allegare anche:

- Stato di famiglia storico/dichiarazione sostituiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela;
- Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati.

Nel caso di acquisto effettuato, dopo la data del matrimonio/unione civile, solo dal coniuge/unito civilmente dell'iscritto in regime di comunione dei beni, è necessario fornire:

- Idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio/certificazione attestante la costituzione dell'unione civile;
- Stato di famiglia storico/dichiarazione sostituiva del certificato di stato di famiglia storico o altro documento idoneo ad attestare il rapporto di parentela;
- Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dal coniuge/unito civilmente.

Nel caso di immobile soggetto alla normativa sui masi chiusi, è necessario fornire idonea documentazione attestante detta qualifica.

Nel caso di richieste riguardanti posizioni individuali di soggetti minori/interdetti/incapaci/sottoposti ad amministrazione di sostegno, la documentazione dovrà essere sottoscritta da colui che abbia la responsabilità genitoriale/tutore/curatore/amministratore di sostegno, allegando un proprio documento di identità e l'autorizzazione rilasciata con decreto dal Giudice Tutelare.

Ristrutturazione della prima casa di abitazione

Tale anticipazione può essere richiesta per la realizzazione degli **interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 Testo Unico in Materia Edilizia (D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.), documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3 Legge 449/1997 e ss.mm.ii.¹²**, effettuati sulla **prima casa di abitazione di proprietà dell'iscritto o di un figlio.**

¹¹ Le fatture devono risultare saldate.

¹² A tal fine occorre fare riferimento alla documentazione richiesta dalle disposizioni in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. Per maggiori informazioni circa gli interventi edilizi riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 1, lettere a), b), c), e d) del Testo Unico in Materia Edilizia e la documentazione necessaria anche al Fondo ai fini del riconoscimento dell'anticipazione, è possibile consultare la Guida fiscale sulle "Ristrutturazioni edilizie" dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul sito <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

È quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'iscritto o dei suoi figli ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'iscritto (o dei suoi figli).

Gli interventi edilizi sopra richiamati (art. 3 co. 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.) rientrano, in particolare, nelle seguenti categorie:

- **"interventi di manutenzione ordinaria"** (ammessi solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali) - opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- **"interventi di manutenzione straordinaria"** - opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- **"interventi di restauro e di risanamento conservativo"** - rivolti a conservare il complesso edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali del complesso stesso, ne consentano destinazioni d'uso compatibili (comprendono: il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei al complesso edilizio);
- **"interventi di ristrutturazione edilizia"** - rivolti a trasformare i complessi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un complesso edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (comprendono: il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti; sono ricompresi anche la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma dell'immobile preesistente).

L'importo richiesto per tale Anticipazione non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata e, comunque, non può superare il 75% della posizione maturata presso il Fondo.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

L'aderente potrà presentare la richiesta di anticipazione purché siano decorsi **otto anni di iscrizione alla previdenza complementare**.



In caso di **reiterazione nel tempo delle richieste di anticipazione**, il Fondo potrà erogare un importo inferiore rispetto a quello richiesto dall'aderente per rispettare i limiti percentuali massimi di disinvestimento della posizione individuale previsti dalla normativa di settore, richiamati nel paragrafo "Reiterabilità delle richieste di anticipazione" del presente Documento.

Nel caso di spese sostenute per la ristrutturazione della prima casa da parte di coniugi in regime di comunione dei beni entrambi aderenti al Fondo, solo uno dei due potrà richiedere l'Anticipazione per l'intera somma delle spese sostenute ovvero la stessa potrà essere richiesta da entrambi suddividendo le spese al 50 per cento ciascuno. In questo caso i coniugi dovranno dichiarare, oltre al regime di comunione legale dei beni, anche la ripartizione al 50 per cento delle spese.

È altresì ammessa l'Anticipazione per ristrutturazione della prima casa di abitazione da parte del coniuge/unito civilmente, in regime di comunione legale dei beni, del titolare di immobili soggetti alla normativa sui masi chiusi (Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17 e ss.mm.). In questo caso è necessario fornire idonea documentazione circa la qualifica di maso chiuso dell'immobile, nonché idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente tra i coniugi, producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà oppure certificato di matrimonio e stato famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela.

Documentazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per le spese di ristrutturazione dovrà essere corredato dalla seguente documentazione redatta in lingua italiana o tedesca¹³:

- Copia di documento identificativo in corso di validità;
- (eventuale) Liberatoria/e di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso (cessione del quinto);

¹³ Il Fondo accetta documentazione redatta in lingua differente dalla lingua italiana purché accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente asseverata o certificata.

- Per far accertare il requisito degli “anni di partecipazione alla previdenza complementare” nel caso in cui l’anzianità sia stata maturata presso altri fondi pensione, la dichiarazione effettuata dal fondo pensione di appartenenza, che attesti la data di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica il sostenimento delle spese per la propria prima casa di abitazione o per l’unità immobiliare costituente pertinenza e destinata a uso durevole della prima casa;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta che i lavori eseguiti rientrano tra quelli autorizzati ai sensi delle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- Titolo abilitativo richiesto dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare¹⁴; nel caso in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale (come per la manutenzione ordinaria), è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili anche se non necessitano di alcun titolo abilitativo;
- Se gli interventi di ristrutturazione riguardano parti comuni dell’immobile, la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, ovvero copia della certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio ai fini delle detrazioni fiscali che attesti l’avvenuto pagamento ed il relativo importo (nel caso di interventi realizzati su parti comuni di un c.d. condominio minimo, in assenza della nomina di un amministratore di condominio, l’aderente dovrà produrre documentazione equipollente sottoscritta dai parte dei condomini con evidenza della natura dei lavori effettuati e della suddivisione pro quota delle spese sostenute);
- Fatture¹⁵ dettagliate delle spese sostenute (originali o autenticate o corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all’originale – facsimile di quest’ultima disponibile sul sito del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione), emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta di Anticipazione;
- Copia delle ricevute dei bonifici comprovanti il pagamento, conformi alla vigente disciplina fiscale¹⁶.

Nel caso di **spese sostenute nell’interesse dei figli** è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- Stato di famiglia storico/dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela;
- Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati⁴ (disponibile sul sito internet del Fondo);
- In caso di fatture intestate ai figli allegare copia delle ricevute di pagamento conformi alla vigente disciplina fiscale.

Nel caso di spese sostenute per la ristrutturazione della **prima casa da parte di coniugi/uniti civilmente, in regime di comunione legale dei beni, entrambi aderenti al Fondo**, solo uno dei due potrà richiedere l’anticipo per l’intera somma delle spese sostenute ovvero tale anticipo potrà essere richiesto da entrambi suddividendo le spese al 50% ciascuno. In caso di spese sostenute per la ristrutturazione della prima casa da parte di coniugi/uniti civilmente in stato di comunione dei beni, è necessario fornire anche i seguenti documenti:

¹⁴ Il D.L. 70/2011 (articolo 5, comma 2, lett. a, punto 3) ha inciso profondamente sul procedimento di rilascio del permesso di costruire introducendo il meccanismo del silenzio assenso (ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali). Nel caso di formazione del permesso di costruire per silenzio assenso, non vi sarà, peraltro, la formalizzazione di un titolo e conseguentemente, l’aderente dovrà dichiarare che sono decorsi i termini di legge senza che sia intervenuto il rilascio del permesso di costruire o un espresso diniego alla domanda.

¹⁵ Le fatture devono risultare saldate.

¹⁶ Ai sensi delle disposizioni attuative dell’art. 1, comma 3 Legge 449/1997 (in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia) è necessario che i pagamenti siano effettuati con **bonifico bancario o postale (anche “on line”)**, da cui risultino: a. causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del DPR 917/1986); b. codice fiscale del beneficiario della detrazione. Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio; c. codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento; d. per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Se il bonifico bancario/postale utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione è stato compilato in modo tale da non consentire di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta previsto dalla summenzionata disciplina, è necessario che il fornitore/ditta appaltante attesti tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (tale documentazione coincide con quella che deve essere esibita dal contribuente al professionista abilitato/CAF per avvalersi della detrazione in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria).

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

- Idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio/certificazione attestante la costituzione dell'unione civile;
- Stato di famiglia storico/dichiarazione sostituiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela;
- Dichiarazione della ripartizione al 50% delle spese (ove siano entrambi iscritti al Fondo e decidano di richiedere tale anticipazione rispettivamente sulla propria posizione individuale);
- In caso di immobile soggetto alla **normativa sui masi chiusi**, è necessario fornire idonea documentazione attestante detta qualifica;
- Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (ove il coniuge/unito civilmente non sia aderente al Fondo).

In caso di **richieste riguardanti posizioni individuali di soggetti minori/interdetti/incapaci/soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno**, la documentazione dovrà essere sottoscritta da colui che abbia la responsabilità genitoriale/tutore/curatore/amministratore di sostegno, allegando un proprio documento di identità e l'autorizzazione al pagamento rilasciata con decreto dal Giudice Tutelare.

Anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente

Caratteristiche e requisiti di accesso all'anticipazione

È possibile richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata per esigenze personali, in misura non superiore al 30% della posizione individuale purché siano decorsi **otto anni di iscrizione alla previdenza complementare**.

Il modulo di richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente non deve essere corredato da alcun giustificativo di spesa.



In caso di **reiterazione nel tempo delle richieste di anticipazione**, il Fondo potrà erogare un importo inferiore rispetto a quello richiesto dall'aderente per rispettare i limiti percentuali massimi di disinvestimento della posizione individuale previsti dalla normativa di settore, richiamati nel paragrafo "Reiterabilità delle richieste di anticipazione" del presente Documento.

In caso di trasferimento da altra forma pensionistica complementare presso cui l'aderente abbia fruito di anticipazioni, il Fondo si riserva di chiedere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di conoscere la causale di richiesta delle precedenti anticipazioni.

Documentazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze dovrà essere corredato dalla seguente documentazione redatta in lingua italiana o tedesca¹⁷:

- Copia di documento identificativo in corso di validità;
- (eventuale) Liberatoria/e di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso (cessione del quinto);
- (eventuale) Per far accertare il requisito degli "anni di partecipazione alla previdenza complementare" nel caso in cui l'anzianità sia stata maturata presso altri fondi pensione, la dichiarazione effettuata dal fondo pensione di appartenenza, che attesti la data di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva.

¹⁷ Il Fondo accetta documentazione redatta in lingua differente dalla lingua italiana purché accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente asseverata o certificata.

II) SEZIONE RELATIVA AGLI ADERENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Tipologie, limiti e condizioni di accesso alle anticipazioni

Ai sensi della normativa di settore, l'iscritto alla previdenza complementare da almeno **otto anni** può conseguire un'Anticipazione sulla posizione maturata per:

- a) **spese sanitarie** sostenute per terapie e interventi necessari e straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravissime situazioni **relative a sé o ad un familiare fiscalmente a carico**;
- b) **per l'acquisto della prima casa di abitazione di proprietà dell'iscritto o di un figlio**¹⁸. Per "prima casa di abitazione" si intende la casa destinata a residenza o dimora abituale dell'iscritto o dei suoi figli per la quale il proprietario, salvo in caso di acquisto all'estero, ha diritto alle agevolazioni previste sulle imposte indirette al momento della stipula della compravendita (ad es. imposta di registro e IVA in misura ridotta).
- c) per la realizzazione degli **interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 Testo Unico in Materia Edilizia** (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.), relativamente alla prima casa di abitazione **di proprietà dell'iscritto o di un figlio**, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii.. Per "prima casa di abitazione" si considera la casa destinata a residenza o dimora abituale dell'iscritto o dei suoi figli.
- d) per **spese relative alla fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua** di cui agli artt. 5 e 6 della L. 8 marzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii..

Per i dipendenti pubblici, ai quali si applica il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e successive modifiche, atteso che il conferimento al Fondo delle quote del TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, l'anticipazione non può essere concessa con riferimento a questi accantonamenti fintanto che conservano natura figurativa. Questa limitazione non opera, quindi, per gli accantonamenti che abbiano perso tale natura, essendo già stati conferiti al Fondo per effetto della cessazione di precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni.

Relativamente al possesso del requisito degli "anni di partecipazione alla previdenza complementare", verranno considerati utili sia i periodi di partecipazione a Laborfonds, che gli anni di partecipazione maturati presso altre forme pensionistiche complementari qualora la relativa posizione individuale trasferita non sia stata oggetto di riscatto totale: pertanto, nel caso in cui **l'anzianità fosse maturata presso altri fondi pensione, l'aderente dovrà allegare dichiarazione effettuata dal fondo pensione di appartenenza, che attesti la data di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva.**

L'Anticipazione erogata **non può in ogni caso essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata**. Pertanto, il Fondo si riserva la possibilità di erogare un importo netto minore rispetto a quanto indicato dall'aderente qualora le spese realmente sostenute e documentate siano inferiori a quanto richiesto.

Tanto detto, con riferimento all'importo dell'Anticipazione che si intende richiedere al Fondo, l'aderente potrà indicare alternativamente:

- **un importo fisso (al netto delle ritenute fiscali)**: in tal caso il Fondo calcolerà in automatico l'importo massimo richiedibile; dato che la posizione individuale maturata presso il Fondo è al lordo della tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente, verrà fatta una stima iniziale dell'ammontare delle ritenute fiscali così da disinvestire un importo lordo tale da consentire di effettuare le ritenute fiscali e liquidare l'importo fisso richiesto. Possono quindi presentarsi eventuali scostamenti tra l'importo liquidato e l'importo fisso richiesto, derivanti dalla stima fatta inizialmente;
- **la percentuale sulla posizione maturata**, che si considera al lordo della tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente. L'importo netto erogato sarà noto al momento del disinvestimento, dopo il calcolo delle ritenute fiscali. L'importo netto erogato sarà noto al momento del disinvestimento, dopo il calcolo delle ritenute fiscali.

Qualora per l'importo dell'anticipazione vengano indicati nella richiesta sia l'importo fisso che la percentuale, il Fondo terrà in considerazione esclusivamente la percentuale sulla posizione maturata.

La tassazione applicata e l'importo netto liquidato sono rilevabili dal prospetto di liquidazione, trasmesso all'aderente tramite il canale informativo prescelto.

¹⁸ Si ritiene che l'anticipazione possa essere richiesta e concessa anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio/dell'unione civile, solo dal coniuge/unito civilmente dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni, considerato che l'immobile, in tal caso, rientra ex lege nel patrimonio dell'iscritto.

Nel caso in cui la posizione individuale sia investita nel comparto Linea Garantita ed esclusivamente per le richieste di anticipazione per spese sanitarie verrà aggiunta l'eventuale importo integrativo della garanzia riferita proporzionalmente al capitale disinvestito.

L'aderente ha la facoltà di richiedere nel tempo più anticipazioni, anche di diversa tipologia.

Posizione individuale vincolata da un contratto di finanziamento

Nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie, in assenza di liberatoria da parte della società finanziaria, l'anticipazione sarà liquidata all'aderente nei limiti dei 4/5 dell'importo netto spettante; il restante 1/5, in costanza di rapporto di lavoro, rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante, salvo il minor importo del debito residuo (risultante da apposita dichiarazione rilasciata dalla società finanziaria stessa).

Le somme oggetto di anticipazioni per acquisto/ristrutturazione della prima casa e per la fruizione di congedi per la formazione sono aggredibili da parte di eventuali creditori dell'aderente; quindi, nel caso in cui siano stati stipulati uno o più contratti di finanziamento e gli stessi siano stati notificati al Fondo, viene applicato quanto stabilito dalla legge. In tal caso, l'Anticipazione richiesta potrà essere liquidata all'aderente, qualora la posizione residua presso il Fondo sia di importo uguale o superiore al debito residuo nei confronti della finanziaria.

Nel caso in cui l'aderente abbia sottoscritto un contratto di finanziamento garantito dalla "cessione del quinto dello stipendio" e lo stesso sia stato notificato al Fondo da parte della finanziaria, dovrà essere allegata alla richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica di ogni casistica, l'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria o, qualora il contratto sia ancora in essere, l'autorizzazione della società finanziaria creditrice all'erogazione dell'anticipazione a favore dell'iscritto. In caso contrario, la richiesta verrà sospesa.

Modalità e criteri generali di richiesta delle anticipazioni

Modalità di presentazione della richiesta di anticipazione

La richiesta di anticipazione deve essere inviata al Fondo attraverso una delle seguenti modalità alternative:

a. MODALITA' CARTACEA

compilando l'apposita modulistica predisposta dal Fondo, pubblicata sul proprio sito internet (www.laborfonds.it) e comunque disponibile presso le sedi del Fondo stesso. Al modulo devono essere allegati la copia di un documento identificativo in corso di validità e i documenti previsti per le singole casistiche, osservando le disposizioni del presente Documento. Non è prevista la restituzione della documentazione allegata alla richiesta.

Il modulo di richiesta e gli allegati devono essere inviati o consegnati in originale a:

Fondo Pensione Laborfonds c/o il Service Amministrativo Pensplan Centrum S.p.A.

 Via della Mostra 11 – 39100 Bolzano oppure Via Gazzoletti 47 – 38122 Trento

@ oppure trasmessi a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a laborfonds@pec.it

b. MODALITA' TELEMATICA

l'aderente dovrà accedere alla Sezione "**Servizi Amministrativi – Richiesta di Anticipazione**" all'interno della propria **area riservata dei Servizi Online**. Attraverso la stessa è possibile procedere all'inserimento della richiesta di prestazione al Fondo: una volta selezionata la fattispecie di anticipazione ([ad eccezione dell'anticipazione per spese relative alla fruizione dei congedi per la formazione e formazione continua, per la quale è al momento disponibile solo la trasmissione tramite modalità cartacea](#)), il sistema effettuerà una prima verifica formale sulla presenza dei requisiti minimi, richiesti dalla normativa di settore, per poter accedere alla stessa; in caso di esito positivo, la procedura guiderà l'interessato fino alla generazione del modulo di richiesta, dando la possibilità di caricare on-line la richiesta stessa e la documentazione necessaria al Fondo per procedere all'istruttoria della pratica.

È possibile presentare la richiesta di anticipazione in via telematica anche avvalendosi del supporto dei Pensplan Infopoint.

Qualora l'aderente presenti una richiesta di Anticipazione per spese sostenute nell'interesse del coniuge, del figlio, o per un familiare fiscalmente a carico, alcune delle dichiarazioni richieste dal Fondo andranno rilasciate da parte di questi ultimi (ove maggiorenni e capaci).

Nel caso in cui l'Anticipazione riguardi la posizione di soggetti minori, interdetti, incapaci o sottoposti ad amministrazione di sostegno, le comunicazioni al Fondo devono essere firmate dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale e, negli ultimi tre casi, dal tutore, curatore o amministratore di sostegno. I predetti soggetti devono allegare la copia di un documento identificativo in corso di validità. Alle richieste di anticipazione per acquisto/costruzione/ristrutturazione prima casa/spese per la formazione o formazione continua deve, inoltre, essere allegato il provvedimento del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercizio del diritto all'anticipazione.

Ogni documento richiesto dal Fondo al fine della concessione dell'anticipazione deve essere fornito dall'aderente in originale o copia autenticata o corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione). L'autenticazione delle copie di atti e documenti ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può essere fatta dal Pubblico Ufficiale autorizzato e consiste nell'attestazione di conformità con l'originale da apporre sulla copia del documento. In alternativa alla predetta procedura l'aderente può recarsi presso gli uffici di Pensplan Centrum S.p.A. situati a Bolzano, in via della Mostra 11, e a Trento, in via Gazzoletti, 47, per consentire agli operatori del service di procedere al confronto tra copia e originale.

Iter successivo alla presentazione della richiesta di anticipazione

Il Fondo liquida l'anticipazione con tempestività e comunque **entro un termine massimo di sei mesi** dalla data di ricezione della richiesta stessa correttamente compilata e corredata dalla documentazione completa. Per tutte le richieste di anticipazione pervenute entro il giorno 20 di ogni mese che risultano corrette e complete, ovvero risultanti corrette e complete di eventuali integrazioni entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo disinvestito è quello risultante al primo giorno di valorizzazione immediatamente successivo. Si ricorda che i giorni di valorizzazione coincidono con l'ultimo giorno di ogni mese.

È possibile richiedere una sola anticipazione per ogni valorizzazione. In caso di più richieste di anticipazione pervenute per la stessa valorizzazione, l'aderente dovrà precisare tramite comunicazione scritta, con quale procedere prioritariamente.

Il Fondo valuta l'adeguatezza della documentazione presentata e, nel caso di **documentazione errata o incompleta**, comunica all'aderente la necessità di effettuare eventuali rettifiche o integrazioni documentali/informative. In tali casi, il termine sopra indicato di sei mesi rimane sospeso fino alla data di completa regolarizzazione della pratica da parte dell'aderente.

In caso di presentazione di richiesta **non conforme** ai criteri esposti nel presente Documento e non corredata dai relativi allegati, oppure nel caso in cui l'aderente **non dia seguito**, entro tre mesi, alla comunicazione di rettifica/integrazione, la richiesta viene respinta.

Le richieste respinte devono essere presentate nuovamente.

Si ricorda che tra la data di presentazione della richiesta di anticipazione e la data di disinvestimento, il numero di quote accumulate sulla posizione individuale (per esempio nel caso di versamenti contributivi) ed il valore delle quote stesse possono variare. Le somme risultanti dal disinvestimento delle quote accumulate sulla posizione individuale sono liquidate al netto delle imposte previste per legge¹⁹.

In caso di richiesta di variazione di comparto (*switch*) e di anticipazione in coincidenza della medesima valorizzazione, il Fondo darà precedenza al disinvestimento per l'anticipazione ed eseguirà lo switch alla valorizzazione immediatamente successiva.

Reintegro delle anticipazioni

L'aderente può scegliere, in qualsiasi momento, di reintegrare gli importi ricevuti per le Anticipazioni fruite. Il reintegro può avvenire in un'unica soluzione o mediante versamenti periodici tramite bonifico bancario, utilizzando il modulo "Guida bonifico per reintegro delle somme anticipate" reperibile sul sito internet del Fondo - www.laborfonds.it (sezione "Modulistica").

¹⁹ Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il *Documento sul regime fiscale*.

I versamenti effettuati determinano l'incremento della posizione individuale dell'aderente tramite assegnazione del numero di quote pari all'importo del versamento con riferimento al giorno di valorizzazione del mese in cui il versamento è stato effettuato.

In caso di anomalie connesse alla mancata/errata identificazione del bonifico, i versamenti sono investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.



Il trattamento fiscale del reintegro viene esposto nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.

Documentazione richiesta per le varie casistiche

Anticipazione per spese sanitarie

Caratteristiche e requisiti di accesso all'anticipazione

L'anticipazione può essere richiesta per ricevere dal Fondo un importo corrispondente alle spese sanitarie sostenute a seguito di gravissime situazioni di salute relative **a sé o ad un familiare fiscalmente a suo carico**²⁰ per **terapie ed interventi necessari e straordinari (dal punto di vista medico ed economico) riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (A.S.L./A.P.S.S.)**.

L'anticipazione è richiedibile una volta maturati 8 anni di anzianità di partecipazione alla previdenza complementare²¹.

È possibile comprendere nell'ambito della spesa sanitaria a fronte della quale concedere l'anticipazione le spese di viaggio e soggiorno, anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al beneficiario dell'anticipazione.

Per "spese di viaggio e soggiorno" si intendono quelle connesse alla suddetta assistenza e sostenute nei giorni di svolgimento di questa ed in particolare:

- tra le spese di viaggio, vengono riconosciute quelle relative, in caso di spostamenti in macchina, al carburante ed ai pedaggi autostradali (afferenti al percorso per raggiungere la struttura di ricovero), oppure, qualora si utilizzino altri mezzi (treno, aereo, ecc.), quelle per l'acquisto dei biglietti;
- tra le spese di soggiorno, si considerano quelle per l'alloggio (ad es. struttura convenzionata, residence, ecc.) e per l'acquisto di alimenti di stretta necessità (vengono escluse ad es. quelle per l'acquisto di articoli di abbigliamento, alcolici, sigarette).

La richiesta di anticipazione verrà accolta solo se non siano trascorsi più di 18 mesi dal sostenimento effettivo delle spese (vale la data della fattura).

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

Documentazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per spese sanitarie dovrà essere corredato dalla seguente documentazione redatta in lingua italiana o tedesca²²:

- copia di documento identificativo in corso di validità;
- certificazione da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L./A.P.S.S., della natura di straordinarietà degli interventi/terapie cui si riferisce la richiesta (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo). Per l'ottenimento della certificazione è necessario rivolgersi al distretto sanitario di appartenenza presentando preventivi o fatture relative agli interventi oggetto di certificazione e la diagnosi del medico curante;
- fatture²³ dettagliate delle spese sostenute (originale o autenticata o corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale), emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta. Le

²⁰ La normativa di settore riconosce la possibilità di richiedere tale Anticipazione tutte le volte in cui la spesa sanitaria gravi, comunque, sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nelle ipotesi in cui le terapie o gli interventi riguardino i familiari fiscalmente a carico dell'iscritto.

²¹ Relativamente al possesso del requisito degli "anni di partecipazione alla previdenza complementare", verranno considerati utili sia i periodi di partecipazione al Fondo Pensione Laborfonds, che gli anni di partecipazione maturati presso altre forme pensionistiche complementari qualora la relativa posizione individuale non sia stata oggetto di riscatto totale: pertanto, nel caso in cui l'anzianità fosse maturata presso altri fondi pensione, l'aderente dovrà allegare dichiarazione effettuata dal fondo pensione di appartenenza, che attesti la data di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva.

²² Il Fondo accetta documentazione redatta in lingua differente dalla lingua italiana purché accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente asseverata o certificata.

²³ Le fatture devono risultare saldate.

fatture possono riguardare anche le spese connesse all'intervento/terapie (ad es. spese relative al viaggio o soggiorno);

- (eventuale) liberatoria/e di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso (cessione del quinto).

Nel caso di **richiesta di anticipazione per spese sostenute nell'interesse di un familiare fiscalmente a carico** è necessario allegare in aggiunta alla summenzionata documentazione:

- stato di famiglia storico/dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica che i soggetti per i quali sono state sostenute le spese sono familiari fiscalmente a carico dell'aderente;
- modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai familiari interessati²⁴ (disponibile sul sito internet del Fondo).

In caso di **richieste riguardanti posizioni individuali di soggetti minori, interdetti, incapaci o sottoposti ad amministrazione di sostegno**, la documentazione dovrà essere sottoscritta dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale, oppure – negli ultimi tre casi – dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno allegando un proprio documento di identità e l'autorizzazione emessa dal Giudice Tutelare all'esercizio del diritto all'anticipazione.

Acquisto/costruzione della prima casa di abitazione

Caratteristiche e requisiti di accesso all'anticipazione

Tale anticipazione può essere richiesta per l'acquisto/costruzione della **prima casa di abitazione di proprietà dell'iscritto o di un figlio** (comprendendo anche le **pertinenze, solo se acquistate contestualmente all'immobile**); ne risulta che è possibile richiedere l'anticipo non solo se è l'iscritto a effettuare l'acquisto, ma anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo.

L'aderente potrà presentare la richiesta di anticipazione purché siano decorsi **otto anni di iscrizione alla previdenza complementare**.

L'importo richiesto per l'anticipazione non può essere superiore alla **spesa effettivamente sostenuta e documentata**.

Secondo quanto disposto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)²⁵, fermi i requisiti suesposti, si precisa che l'Anticipazione può ad esempio essere concessa:

- anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio/dell'unione civile, solo dal coniuge/unito civilmente dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni, considerato che l'immobile in tal caso rientra in base alle previsioni della legge nel patrimonio dell'iscritto. In questo caso è necessario fornire idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente tra i coniugi/uniti civilmente (cfr. di seguito);
- nell'ipotesi di acquisto di una quota della proprietà immobiliare, l'Anticipazione verrà erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l'acquisto della proprietà, e non quello dell'intero immobile;
- a fronte dell'acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficaria. Ai sensi dell'art. 952 co. 2 c.c., per proprietà superficaria si intende la proprietà della costruzione già realizzata su un terreno di proprietà di terzi. La proprietà superficaria presenta, infatti, la stessa natura giuridica del diritto di proprietà nonostante l'eventuale fissazione di una scadenza che segna il passaggio della proprietà del fabbricato al proprietario del suolo.

Nel caso di spese sostenute per l'acquisto/costruzione della prima casa da parte di coniugi entrambi aderenti al Fondo ed in regime di comunione dei beni, l'anticipazione potrà essere richiesta da entrambi per la propria quota presupponendo una ripartizione della proprietà dell'immobile pari al 50 per cento ciascuno, salva prova contraria.

È altresì ammessa l'Anticipazione per l'acquisto/costruzione della prima casa di abitazione da parte del coniuge/unito civilmente, in regime di comunione dei beni, del titolare di immobili soggetti alla normativa sui masi chiusi (Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17 e ss.mm.). In quest'ultimo caso è necessario fornire

²⁴ In caso di soggetti fiscalmente a carico minori o di soggetti/interdetti/incapaci/sottoposti ad amministrazione di sostegno, le dichiarazioni devono essere firmate dal rappresentante legale/tutore/curatore/amministratore di sostegno, il quale allega la copia di un documento identificativo in corso di validità.

²⁵ Cfr. tra le tante, Deliberazione Covip del 10 febbraio 2011.

idonea documentazione circa la qualifica di maso chiuso dell'immobile, nonché idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente tra i coniugi, producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio e stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela.

In generale, è esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione:

- da parte di un iscritto che sia coniuge separato/soggetto precedentemente unito civilmente, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento all'altro coniuge/soggetto precedentemente unito civilmente;
- per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione);
- per provvedere all'estinzione di un contratto di mutuo.

Laborfonds riconosce la possibilità di presentare l'“Anticipazione per acquisto della prima casa” al ricorrere delle seguenti fattispecie:

- acquisto della prima casa, sia qualora il rogito notarile sia stato già perfezionato sia qualora sia stato sottoscritto (e registrato) il preliminare di compravendita;
- costruzione della prima casa di abitazione su suolo proprio;
- acquisto del terreno da edificare per il quale sia stato acquisito il permesso di costruire (o documento equipollente);
- acquisto/costruzione da una cooperativa.

Documentazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa dovrà essere corredato dalla seguente documentazione redatta in lingua italiana o tedesca²⁶:

Documentazione generale per tutte le fattispecie

- + Copia di documento identificativo in corso di validità;
- + (eventuale) Liberatoria/e di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso (cessione del quinto);
- + Per far accertare il requisito degli “anni di partecipazione alla previdenza complementare” nel caso in cui l'anzianità sia stata maturata presso altri fondi pensione, la dichiarazione effettuata dal fondo pensione di appartenenza, che attesti la data di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva;
- + (eventuale, in assenza di rogito) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali per l'acquisto/costruzione della prima casa (in tal caso si richiede di indicare nella medesima dichiarazione anche l'ammontare della spesa per la vendita).

Documentazione nel caso di acquisto della prima casa di proprietà

- + Atto notarile (rogito) o atto equipollente (ad es. dichiarazione notarile dalla quale emerga l'avvenuta stipula del contratto e sia specificato l'importo pattuito per la compravendita) attestante l'avvenuto passaggio di proprietà e la corresponsione dei relativi importi in copia autenticata o corredato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale, stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione.

OPPURE

Nel caso in cui l'immobile sia in fase di acquisto, copia del preliminare d'acquisto registrato presso l'Agenzia delle Entrate (in caso di preliminare stipulato in uno Stato estero trova applicazione, se del caso, la corrispondente normativa in materia di registrazione), stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta di anticipazione. **In tal caso, l'aderente DEVE a far pervenire al Fondo la copia dell'atto definitivo di compravendita entro 60 giorni dalla sottoscrizione.** Nel caso in cui alla scadenza del termine suddetto l'atto definitivo di compravendita non sia ancora disponibile, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Fondo, fornendo una data di presumibile stipula dell'atto.

²⁶ Il Fondo accetta documentazione redatta in lingua differente dalla lingua italiana purché accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente asseverata o certificata.



AVVERTENZA: qualora, successivamente all'erogazione dell'anticipo corredato dal preliminare di acquisto, non dovesse pervenire al Fondo l'atto notarile nei termini suddetti, l'iscritto dovrà restituire al Fondo l'intero importo delle somme ricevute a titolo di anticipazione. **In assenza di restituzione totale o parziale delle somme predette, il Fondo si riserva la facoltà di non dare seguito a successive richieste di anticipazione (eccetto le anticipazioni per spese sanitarie) fino a compensazione delle somme già erogate.**

Documentazione nel caso di costruzione prima casa

- Copia del titolo di proprietà del terreno;
- Copia del permesso di costruire;
- Copia dichiarazione inizio lavori;
- Fatture²⁷ dettagliate delle spese sostenute (originali o autenticate o corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all'originale), emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta;
- Copia delle ricevute dei bonifici di pagamento comprovanti il pagamento.

Documentazione nel caso di costruzione/acquisto prima casa in cooperativa

- Dichiarazione rilasciata dalla cooperativa su carta intestata contenente le seguenti informazioni:
 - qualifica di socio della cooperativa;
 - numero e data del permesso di costruire;
 - dichiarazione di proprietà del terreno;
 - data di inizio/fine dei lavori;
 - indicazione dell'alloggio;
 - indicazione dei versamenti effettuati negli ultimi 18 mesi.

N.B.: La dichiarazione rilasciata dalla cooperativa ha valore per non più di 2 mesi dalla data della stessa.

- Nel caso in cui i versamenti alla cooperativa siano già conclusi, è necessario allegare alla richiesta l'atto pubblico di assegnazione (rogito) stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta.

Documentazione ulteriore per tutte le fattispecie

Nel caso di richiesta di anticipazione per i figli è necessario allegare anche:

- Stato di famiglia storico/dichiarazione sostituiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela;
- Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati¹³.

Nel caso di acquisto effettuato, dopo data del matrimonio/unione civile, solo dal coniuge/unito civilmente dell'iscritto in regime di comunione dei beni, è necessario fornire:

- Idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio/certificazione attestante la costituzione dell'unione civile;
- Stato di famiglia storico/dichiarazione sostituiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela;
- Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dal coniuge/unito civilmente.

Nel caso di immobile soggetto alla normativa sui masi chiusi, è necessario fornire idonea documentazione attestante detta qualifica.

Nel caso di richieste riguardanti posizioni individuali di soggetti minori, interdetti, incapaci o sottoposti ad amministrazione di sostegno, la documentazione dovrà essere sottoscritta dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, oppure, negli ultimi tre casi, dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, allegando un proprio documento di identità. In tali casi inoltre è altresì necessario produrre copia autentica del provvedimento emesso dal Giudice Tutelare che autorizzi l'esercizio del diritto all'anticipazione.

Ristrutturazione della prima casa di abitazione

Tale anticipazione può essere richiesta per la realizzazione degli **interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 Testo Unico in Materia Edilizia (D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.)**, documentati come

²⁷ Le fatture devono risultare saldate.

previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3 Legge 449/1997²⁸ e ss.mm.ii., effettuati sulla **prima casa di abitazione di proprietà dell'iscritto o di un figlio**.

È quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'iscritto o dei suoi figli ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'iscritto (o dei suoi figli).

Gli interventi edilizi sopra richiamati (art. 3 co. 1 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.) rientrano, in particolare, nelle seguenti categorie:

- **"interventi di manutenzione ordinaria"** (ammessi solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali) - opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- **"interventi di manutenzione straordinaria"** - opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- **"interventi di restauro e di risanamento conservativo"** - rivolti a conservare il complesso edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali del complesso stesso, ne consentano destinazioni d'uso compatibili (comprendono: il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei al complesso edilizio);
- **"interventi di ristrutturazione edilizia"** - rivolti a trasformare i complessi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un complesso edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (comprendono: il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti; sono ricompresi anche la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma dell'immobile preesistente).

L'importo richiesto per tale Anticipazione non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta.

Non vengono accettate richieste corredate dal solo preventivo di spesa.

L'aderente potrà presentare la richiesta di anticipazione purché siano decorsi **otto anni di iscrizione alla previdenza complementare**¹².

Nel caso di spese sostenute per la ristrutturazione della prima casa da parte di coniugi/soggetti uniti civilmente in regime di comunione legale dei beni entrambi aderenti al Fondo, solo uno dei due potrà richiedere l'Anticipazione per l'intera somma delle spese sostenute ovvero la stessa potrà essere richiesta da entrambi suddividendo le spese al 50 per cento ciascuno. In questo caso i coniugi dovranno dichiarare, oltre al regime di comunione dei beni, anche la ripartizione al 50 per cento delle spese.

È altresì ammessa l'Anticipazione per ristrutturazione della prima casa di abitazione da parte del coniuge o soggetto unito civilmente, in regime di comunione legale dei beni, titolare di immobili soggetti alla normativa sui masi chiusi (Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17 e ss.mm.). In questo caso è necessario fornire idonea documentazione circa la qualifica di maso chiuso dell'immobile, nonché idonea documentazione circa il regime di comunione legale dei beni esistente tra i coniugi, producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio e stato famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela.

Stato di famiglia storico/dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela

Documentazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per le spese di ristrutturazione dovrà essere corredato dalla seguente documentazione redatta in lingua italiana e/o tedesca²⁹:

- Copia di documento identificativo in corso di validità;

²⁸ A tal fine occorre fare riferimento alla documentazione richiesta dalle disposizioni in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. Per maggiori informazioni circa gli interventi edilizi riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 1, lettere a), b), c), e d) del Testo Unico in Materia Edilizia e la documentazione necessaria anche al Fondo ai fini del riconoscimento dell'anticipazione, è possibile consultare la Guida fiscale sulle "Ristrutturazioni edilizie" dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul sito <http://www.agenziaentrate.gov.it>.

²⁹ Il Fondo accetta documentazione redatta in lingua differente dalla lingua italiana purché accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente asseverata o certificata.

- (eventuale) Liberatoria/e di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso (cessione del quinto);
- Per far accertare il requisito degli “anni di partecipazione alla previdenza complementare” nel caso in cui l’anzianità sia stata maturata presso altri fondi pensione, la dichiarazione effettuata dal fondo pensione di appartenenza, che attesti la data di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si autocertifica il sostenimento delle spese per la propria prima casa di abitazione o per l’unità immobiliare costituente pertinenza e destinata a uso durevole della prima casa;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesta che i lavori eseguiti rientrano tra quelli autorizzati ai sensi delle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.;
- Abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare³⁰; nel caso in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale (come per la manutenzione ordinaria), è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45 e ss.mm.ii., in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili anche se non necessitanti di alcun titolo abilitativo;
- Se gli interventi di ristrutturazione riguardano parti comuni dell’immobile, la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, ovvero copia della certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio ai fini delle detrazioni fiscali che attesti l’avvenuto pagamento ed il relativo importo (nel caso di interventi realizzati su parti comuni di un c.d. condominio minimo, in assenza della nomina di un amministratore di condominio, l’aderente dovrà produrre documentazione equipollente sottoscritta dai parte dei condomini con evidenza della natura dei lavori effettuati e della suddivisione pro quota delle spese sostenute);
- Fatture³¹ dettagliate delle spese sostenute (originali o autenticate o corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di copia conforme all’originale – facsimile di quest’ultima disponibile sul sito del Fondo in allegato al modulo di richiesta di anticipazione), emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta di Anticipazione;
- Copia delle ricevute dei bonifici comprovanti il pagamento, conformi alla vigente disciplina fiscale³².

Nel caso di **spese sostenute nell’interesse dei figli** è necessario allegare anche i seguenti documenti:

- Stato di famiglia storico/dichiarazione sostituiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela;
- Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali sottoscritto dai figli interessati (disponibile sul sito internet del Fondo);
- In caso di fatture intestate ai figli allegare copia delle ricevute di pagamento conformi alla vigente disciplina fiscale.

Nel caso di spese sostenute per la ristrutturazione della **prima casa da parte di coniugi/uniti civilmente, entrambi aderenti al Fondo**, solo uno dei due potrà richiedere l’anticipo per l’intera somma delle spese sostenute ovvero tale anticipo potrà essere richiesto da entrambi suddividendo le spese al 50% ciascuno. In

³⁰ Il D.L. 70/2011 (articolo 5, comma 2, lett. a, punto 3) ha inciso profondamente sul procedimento di rilascio del permesso di costruire introducendo il meccanismo del silenzio assenso (ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali). Nel caso di formazione del permesso di costruire per silenzio assenso, non vi sarà, peraltro, la formalizzazione di un titolo e conseguentemente, l’aderente dovrà dichiarare che sono decorsi i termini di legge senza che sia intervenuto il rilascio del permesso di costruire o un espresso diniego alla domanda.

³¹ Le fatture devono risultare saldate.

³² Ai sensi delle disposizioni attuative dell’art. 1, comma 3 Legge 449/1997 (in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia) è necessario che i pagamenti siano effettuati con **bonifico bancario o postale (anche “on line”)**, da cui risultino: a. causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del DPR 917/1986); b. codice fiscale del beneficiario della detrazione. Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio; c. codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento; d. per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

Se il bonifico bancario/postale utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori di ristrutturazione è stato compilato in modo tale da non consentire di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta previsto dalla summenzionata disciplina, è necessario che il fornitore/ditta appaltante attesti tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito (tale documentazione coincide con quella che deve essere esibita dal contribuente al professionista abilitato/CAF per avvalersi della detrazione in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria).

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

caso di spese sostenute per la ristrutturazione della prima casa da parte di coniugi/uniti civilmente in stato di comunione dei beni, è necessario fornire anche i seguenti documenti:

- Idonea documentazione circa il regime di comunione dei beni esistente producendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero certificato di matrimonio/certificazione attestante la costituzione dell'unione civile;
- Stato di famiglia storico/dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia storico o altra documentazione idonea ad attestare il rapporto di parentela;
- Dichiarazione della ripartizione al 50% delle spese (ove siano entrambi iscritti al Fondo e decidano di richiedere tale anticipazione rispettivamente sulla propria posizione individuale);
- In caso di immobile soggetto alla normativa sui masi chiusi, è necessario fornire idonea documentazione attestante detta qualifica;
- Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (ove il coniuge/unito civilmente non sia aderente al Fondo).

In caso di **richieste riguardanti posizioni individuali di soggetti minori, interdetti, incapaci o sottoposti ad amministrazione di sostegno**, la documentazione dovrà essere sottoscritta dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, dal curatore, dal tutore o dall'amministratore di sostegno, allegando un proprio documento di identità. Sempre con riferimento a questi ultimi tre casi dovrà altresì essere prodotto in copia autentica il provvedimento emesso dal Giudice Tutelare e che autorizza l'esercizio del diritto all'anticipazione.

Congedi per formazione e formazione continua

Caratteristiche e requisiti di accesso all'anticipazione

Tale anticipazione è richiedibile ai fini della copertura delle **spese relative alla fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua** di cui agli artt. 5 e 6 della L. 8 marzo 2000, n. 53.

L'aderente potrà presentare la richiesta di anticipazione purché siano decorsi **otto anni di iscrizione alla previdenza complementare**¹².

Documentazione

Il modulo di richiesta di anticipazione per spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e la formazione continua dovrà essere corredato dalla seguente documentazione redatta in lingua italiana o tedesca³³:

- Copia di documento identificativo in corso di validità;
- (eventuale) Liberatoria/e di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso (cessione del quinto);
- Per far accertare il requisito degli "anni di partecipazione alla previdenza complementare" nel caso in cui l'anzianità sia stata maturata presso altri fondi pensione, la dichiarazione effettuata dal fondo pensione di appartenenza, che attesti la data di prima iscrizione e che la posizione è ancora attiva;
- Dichiarazione del datore di lavoro che certifichi la fruizione e il relativo periodo del congedo del dipendente;
- Dichiarazione del datore di lavoro o dell'ente presso cui si svolge la formazione, che attesti l'avvenuta iscrizione o la frequenza del corso;
- Documentazione attestante la tipologia di percorso formativo e il relativo costo.

³³ Il Fondo accetta documentazione redatta in lingua differente dalla lingua italiana purché accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente asseverata o certificata.